

REP.n. _____ del _____

**CONTRATTO ATTUATIVO PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PRONTO
INTERVENTO SOCIALE (PIS) PER IL 01.02.2026-30.09.2026 - C.I.G.
Codice Identificativo Gara [93046063C6] – C.I.G. derivato (9741737FAC)
GESTIONE UNITÀ TERRITORIALI PER LE EMERGENZE DEL
SERVIZIO SOCIALE – UTES- SOCIETÀ DELLA SALUTE
VALDINIEVOLE**

L'anno duemilaventisei nella data e nell'ora dell'ultima firma digitale apposta, presso la sede della Società della Salute Valdinievole, in pescia, via Cesare Battisti, 31

SONO COMPARI

Da una parte:

La **Società della Salute Valdinievole**, di seguito SdS, rappresentata nella persona di Giovanni Natali e domiciliata per la sua carica presso la Società della Salute della Valdinievole, la quale interviene in questo atto, nella sua qualità di Responsabile Area Funzionale Tecnico Amministrativa, codice fiscale 91025730473;

dall'altra parte:

RTI costituito tra Società Cooperativa Sociale Proges e Consorzio Opere di Misericordia, rappresentato da Società Cooperativa Sociale PROGES con sede legale in Parma (PR) cap 43122, Via Colorno 63, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Parma al numero 01534890346 (n. 160824), corrispondente al codice fiscale e alla partita I.V.A., in qualità di mandataria del RTI costituito tra Società Cooperativa Sociale Proges e Consorzio Opere di Misericordia, nella persona del Dott. Francesco Altieri nella sua qualità di Procuratore con poteri di rappresentanza e Direttore Generale della Società Proges, domiciliata per la carica presso la sede sociale di cui in epigrafe, munito dei poteri necessari al compimento del presente atto in forza del vigente statuto sociale;

PREMESSO

- Che con gli atti di seguito riportati si è costituita la Centrale di Committenza tra SdS Empolese Valdarno Valdelsa e Società della Salute Pratese, Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, Società della Salute Pistoiese, Società della Salute Fiorentina Sud Est, COeSO Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana, Zona Distretto Livornese, Società della Salute Valli Etrusche, Zona Distretto Alta Val di Cecina Valdera, Società della Salute della Valdinievole, Società della Salute Senese, Società della

Salute del Mugello, Zona Distretto Colline dell'Albegna, Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia Valdichiana Senese, Società della Salute Val d'Elsa:

SDS/ZONA DISTRETTO	REPERTORIO ACCORDO
Pratese	1435 del 9/6/2022
Fiorentina Nord Ovest	1433 del 9/6/2022
Pistoiese	1421 del 5/5/2022
Fiorentina Sud Est	1441 del 28/06/2022
Amiata Grossetana - Colline Metallifere e Grossetana	1420 del 5/5/2022
Livornese	1445 del 1/07/2022
Valli Etrusche	1437 del 9/6/2022
Alta Val di Cecina – Valdera	1444 del 1/07/2022
Valdinievole	1436 del 9/6/2022
Senese	1435 del 9/6/2022
Mugello	1442 del 28/06/2022
Colline dell'Albegna	1432 del 9/6/2022
Amiata Senese e Val D'Orcia – Valdichiana Senese	1440 del 21/06/2022
Alta Valdelsa	1427 del 24/5/2022

- che con determinazione dirigenziale n. 201 del 04/07/2022 sono stati approvati gli atti di gara per l'individuazione dei soggetti gestori;
- che con determinazione n. 367 del 22/12/2022 esecutiva, sono stati approvati i verbali di gara, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva nei confronti del RTI Costituendo Proges - Opere di Misericordia;
- che l'RTI si è costituito con atto notarile Repertorio n. 76.349 del 24.01.2023 al n.1274 serie 1T ed è stata individuata quale rappresentante la Società Cooperativa Sociale PROGES con sede legale in 50136 Parma (PR), Via Colorno 63, C.F. e P.IVA numero 01534890346;
- che l'RTI costituito tra Società Cooperativa Sociale Proges e Consorzio Opere di Misericordia è in possesso delle condizioni previste per l'instaurarsi del rapporto convenzionale con l'Ente Pubblico;

- che dal 01.02.2023 il servizio SEUS/PIS è stato gestito dal PRTI costituito tra Società Cooperativa Sociale Proges e Consorzio Opere di Misericordia sulla base delle risultanze della gara espletata nel 2022/2023;
- che, alla scadenza del primo biennio di gestione, con determinazione dirigenziale n 31 del 30/01/2025 è stata approvata la ripetizione di servizi analoghi per il periodo di un anno, dal 01.02.2025 al 31.01.2026;
- che, in vista della prossima scadenza del 31.01.2026, la Regione Toscana ha dato indicazione di procedere con la prosecuzione dell'affidamento del servizio fino al 30.09.2026;
- che con nota n. 714 del 15.01.2026 la SDS Empolese Valdarno Valdelsa chiedeva alla PRTI costituito tra Società Cooperativa Sociale Proges e Consorzio Opere di Misericordia la disponibilità a dar corso alla ripetizione dei servizi analoghi per l'ulteriore periodo decorrente dal 01.02.2026 al 30.09.2026;
- che con successiva nota prot. n. 895 del 19.01.2026 PRTI costituito tra Società Cooperativa Sociale Proges e Consorzio Opere di Misericordia confermava l'adesione alla richiesta di ripetizione dei servizi analoghi fino al 30 settembre 2026;
- che è stata chiesta alle singole zone distretto/SDS aderenti al servizio la disponibilità alla ripetizione del servizio per il periodo sopra indicato dal 01.02.2026 al 30.09.2026, con le note di cui alla seguente tabella:

	SDS/Zona distretto	n. protocollo	data
1	Pratese	1075	21/01/2026
2	Mugello	1072	21/01/2026
3	Pistoiese	1073	21/01/2026
4	Fiorentina Nord Ovest	1069	21/01/2026
5	Fiorentina Sud Est	1070	21/01/2026
6	Colline dell'Albegna	1083	21/01/2026
7	Valdinievole	1081	21/01/2026

8	Senese	1078	21/01/2026
	Amiata Senese Val D'Orcia Valdichiana		
9	Senese	1071	21/01/2026
10	Livornese	1084	21/01/2026
11	Alta Valdesla	1067	21/01/2026
12	Valli Etrusche	1082	21/01/2026
	Alta Val di Cecina		
13	Valdera	1080	21/01/2026
	Amiata Grossetana Colline Metallifere e Grossetana		
14		1071	21/01/2026

- che la Società della Salute Valdinievole ha risposto positivamente alla richiesta di prosecuzione del servizio;
- che l'art 15 della legge n. 241/ 90 regola la possibilità, da parte delle Amministrazioni pubbliche, di “concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- che è stato sottoscritto accordo quadro tra la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa e l'RTI Costituito Proges – Consorzio Opere di Misericordia per l'esecuzione del servizio Seus/Pis per il periodo 01/02/2026-30/09/2026;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

Il presente contratto regola i rapporti che si instaurano fra la **Società Cooperativa Sociale PROGES** con sede legale in 50136 Parma (PR), Via Colorno 63, codice fiscale e partita I.V.A n. 01534890346, in qualità di mandataria del **RTI costituito tra Società Cooperativa Sociale Proges e Consorzio Opere di Misericordia** e la **Società della Salute Valdinievole**, che si fa carico della gestione del **SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE (PIS) PER IL PERIODO 01.02.2026-30.09.2026 - C.I.G. Codice Identificativo Gara [93046063C6]- C.I.G. derivato (9741737FAC) GESTIONE UNITÀ TERRITORIALI PER LE**

EMERGENZE DEL SERVIZIO SOCIALE – UTES- SOCIETÀ DELLA SALUTE VALDINIEVOLE

Si dà atto che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto il Disciplinare di Gara (All.A), il Capitolato di Gara (All.B), il Progetto (All.C), l'Offerta Economica (All. D), la nomina Responsabile Privacy (All. E) sottoscritti tra le parti in occasione della attuazione del primo biennio del servizio Seus/Pis, quali allegati al precedente contratto oltre le comunicazioni intercorse tra le parti nell'esecuzione del primo biennio di gara, anche se non materialmente allegati.

Art. 2 – Gestione dei servizi e obblighi del soggetto gestore

Il soggetto gestore si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni oggetto dell'appalto, dettagliate nel Capitolato Speciale e nel Progetto di Gestione, attenendosi anche alle indicazioni pervenute dalla Stazione Appaltante anche nel corso dell'espletazione del servizio nel biennio 2023/2025, con idonea organizzazione. Il personale adibito ai servizi e alle attività dovrà essere in possesso dei requisiti professionali previsti nel Progetto presentato. Il soggetto gestore si impegna, altresì, all'applicazione dei vigenti contratti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale nonché al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Per la SdS Valdinievole il Responsabile del procedimento è Dott. Giovanni Natali , il Direttore dell'esecuzione del Contratto è la dott.ssa Daniela Peccianti.

Il soggetto gestore assicura la tempestiva comunicazione al Referente del Servizio di eventuali variazioni concernenti:

- numero, modalità e tempi di impiego del personale adibito all'erogazione del servizio;
- nominativo dei responsabili

Il soggetto gestore garantisce, nei confronti del proprio personale operante sul progetto, il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 3 – Durata

Il presente contratto attuativo ha decorrenza dal 01.02.2026 al 30.09.2026. L'eventuale recesso verrà comunicato dalla parte recedente alla controparte tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) con preavviso che dovrà pervenire alla controparte almeno 90 (novanta) giorni prima.

Art. 4 - Determinazione dell'importo contrattuale

Il quadro economico è quello previsto dal Disciplinare di Gara.

L'importo del presente contratto, per il periodo 01.02.2026-30.09.2026 è pari ad **euro € 71.445,41 (Euro settantumilaquattrocentoquarantacinque/41) oltre iva.**

Si dà atto che il CIG 9741737FAC, calcolato sull'importo di € 428.672,44, acquisito in sede di stipula del contratto attuativo del servizio per l'annualità 2022/2024 comprensivo della ripetizione dei servizi analoghi per un eventuale biennio rimane invariato, in quanto capiente.

Il soggetto gestore rimetterà a ciascuna SDS/Zona Distretto regolare fattura per i servizi di competenza. La fatturazione dovrà avere cadenza mensile e dovranno essere allegati alla fatturazione mensile i prospetti per il riscontro con il dettaglio delle prestazioni rese; il pagamento, previo riscontro della corrispondenza delle prestazioni rese con quelle riportate in fattura, avverrà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle fatture. In caso di ritardato pagamento sarà applicato il tasso legale di interesse. Nessuna variazione o modifica all'accordo può essere introdotta dall'esecutore se non è preventivamente approvata dall'Amministrazione Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, su richiesta dell'Impresa, il RUP compie l'istruttoria per la revisione dei prezzi. L'indice che si assume a riferimento per la revisione è l'Indice ISTAT Generale Nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di Operai e Impiegati (FOI) per tutti i costi diversi dai costi di manodopera. I costi di manodopera sono adeguati in conseguenza di aumenti contrattuali del CCNL di riferimento dell'appaltatore previa motivata istruttoria.

In particolare potrà essere previsto un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 20% del prezzo complessivo previsto dall'appalto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un "atto di sottomissione", agli stessi prezzi, patti e condizioni originari senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Il superamento o riduzione entro i limiti del 20% saranno comunque comunicati con nota scritta sottoscritta dal Responsabile Unico di Procedimento. Nel caso in cui la variazione superi tale limite la Stazione Appaltante precederà alla stipula di un "atto aggiuntivo" all'Accordo Quadro principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

Operano *ex lege* eventuali riduzioni contrattuali imposte dalla normativa nazionale o regionale.

Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il CIG è il seguente: 9741737FAC

Il soggetto gestore, a pena di nullità assoluta dell'Accordo, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Il soggetto gestore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell'ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovranno essere trasmessi dal soggetto gestore alla SdS a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. Il soggetto gestore, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla SdS e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l'Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell'appaltatore e delle sue controparti. A tal fine il soggetto gestore dichiara che il conto corrente dedicato intestato a Proges in via non esclusiva alle transazioni relative al presente contratto è: BANCA ETICA - IBAN IT94D050180240000011412657 e che i nominativi che operano sul suddetto conto corrente sono: Bolondi Michela, Corotti Francesca, Coscia Guido.

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative all'accordo tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

Art. 6 - Verifiche di conformità

Le prestazioni oggetto della gestione saranno soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni e termini contenuti nella documentazione di gara, nell'Accordo Quadro e nel Contratto Attuativo. Le verifiche di conformità riguarderanno:

- l'accertamento della corrispondenza dei dati risultanti dalla contabilità con i documenti giustificativi e con le risultanze di fatto (controllo tecnico-contabile);
- la valutazione della conformità tecnico-funzionale della prestazione richiesta in relazione alle modalità, termini e condizioni stabilite.

Le verifiche tecnico-funzionali verranno effettuate con le seguenti caratteristiche:

- con cadenza periodica prevedendo almeno n. 2 (due) controlli annuali da effettuare nel corso della gestione;
- l'attività di verifica sarà espletata di norma attraverso apposite riunioni/visite indette oltre che per la valutazione della conformità a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto anche per il monitoraggio dell'andamento/realizzazione di quanto riportato nel Progetto di Gestione;
- l'attività di verifica potrà essere espletata anche attraverso il ricorso all'acquisizione di certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di carattere analogo provenienti da Enti o Istituti (a ciò autorizzati) attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

I controlli/visite verranno effettuati in contraddittorio con l'esecutore e di tali controlli verrà redatto apposito verbale. Resta salva l'applicazione delle penalità nelle forme e termini indicati al successivo art. 7.

Art. 7 – Danni, penalità e risoluzione

L'accertamento di eventuali danni è effettuato dal Responsabile della SdS alla presenza del Responsabile del servizio indicato dal Soggetto gestore. Il Direttore dell'esecuzione comunicherà con sufficiente anticipo al Soggetto gestore il giorno e l'ora in cui valuterà lo stato dei danni: in assenza di volontà del Soggetto gestore a partecipare all'accertamento, il Responsabile della SdS vi provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da contestazione dell'inadempienza da parte del Responsabile Unico del Procedimento previa istruttoria scritta da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, alla quale il Soggetto gestore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. Più specificatamente le fattispecie che possono dar luogo all'applicazione di penalità o, se ripetute, a risoluzione sono:

VIOLAZIONE	PENALITA'
Fornitura di personale non in possesso dei requisiti di cui al Capitolato Speciale di Gara	Euro 500,00 per ciascuna inadempienza
Ritardo di attivazione degli interventi	€ 150 per ogni giorno di ritardo
Omessa sostituzione delle figure professionali previste	€ 150 per ogni giorno di ritardo

Inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate e altre analoghe o similari	Da € 100 a € 500 in relazione all'entità delle inadempienze
Mancata applicazione delle norme in materia d'inquadramento giuridico retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo	Prima infrazione € 500 per singolo addetto; seconda infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.. L'amministrazione procederà in ogni caso a segnalare il fatto alle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle norme in vigore.

Gli eventuali inadempimenti verranno contestati, nelle forme indicate in sede contrattuale, per iscritto all'esecutore che avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni e/o giustificazioni. Le suddette penalità saranno recuperate mediante trattenuta sugli importi dovuti all'esecutore o rivalendosi sul deposito cauzionale. In ogni caso le penalità non potranno superare complessivamente il valore del 10% dell'ammontare netto contrattuale, in caso contrario l'Amministrazione Committente potrà richiedere la risoluzione del contratto.

Art. 8 - Incompatibilità e divieto di Pantouflage

Il soggetto gestore si impegna ad accertare e dichiarare che nessun soggetto del personale che opera presso la struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e ss.mm.ii. art.4 co. 7 e L. 662/1996 e ss.mm.ii. art. 1 co. 5 e co. 19. Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. a questa SDS entro il 31 gennaio di ogni anno.

L'art. 1, comma 42, lett. l) della legge anticorruzione ha aggiunto all'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001 il comma 16 ter, il quale prevede che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri".

Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 53 e dal Piano Nazionale

Anticorruzione, è fatto divieto ai dipendenti della SDS Valdinievole che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente contratto, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso il soggetto.

Art. 9 – Rispetto del D.Lgs. N. 81/2008 in materia di sicurezza

La SDS e il soggetto gestore promuovono la cooperazione ed il coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. pur in assenza di un unico documento di valutazione dei rischi da interferenza. Il soggetto gestore si farà parte attiva e diligente nell'applicazione della normativa citata attivando l'eventuale e necessaria collaborazione con i singoli datori di lavoro Aziendali.

Art. 10 – Coperture assicurative

Si rinvia all'art. 10 dell'Accordo Quadro sottoscritto tra la SDS Empolese Valdarno Valdelsa e la RTI costituito tra Società Cooperativa Sociale Proges e Consorzio Opere di Misericordia per la gestione del servizio dal 01.02.2026 al 30.09.2026. Il controllo dell'assolvimento in merito è demandato alla SdS Empolese Valdarno Valdelsa.

Art. 11 - Diffida e risoluzione del contratto

Si rinvia all'art. 11 dell'Accordo Quadro sottoscritto tra la SDS Empolese Valdarno Valdelsa e la RTI costituito tra Società Cooperativa Sociale Proges e Consorzio Opere di Misericordia per la gestione del servizio dal 01.02.2026 al 30.09.2026.

Art. 12 – Cauzione definitiva

Si rinvia all'art. 12 dell'Accordo Quadro sottoscritto tra la SDS Empolese Valdarno Valdelsa e la RTI costituito tra Società Cooperativa Sociale Proges e Consorzio Opere di Misericordia per la gestione del servizio dal 01.02.2026 al 30.09.2026.

Art. 13 – Privacy

In riferimento alle norme tecniche e organizzative del trattamento dei dati con riferimento al D. Lgs. n. 101/2018 e al nuovo GDPR Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), il Titolare, procede relativamente alla nomina del responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR. mediante addendum al presente contratto Allegato "D", acquisito agli atti e richiamato all'art.1 del presente contratto.

Art. 14 – Rispetto del Codice di Comportamento

Il soggetto gestore è tenuto a far osservare ai propri dipendenti, nell'espletamento della propria attività, i principi contenuti nel Codice di Comportamento adottato dalla SDS Valdinievole, sottoscritto per accettazione in fase di gara. La violazione del Codice di Comportamento da parte dell'Impresa può comportare, in base alla gravità, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto della SdS al risarcimento dei danni subiti nell'ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.

Art. 15 - Imposta di registro e di bollo

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso. Risulta esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis di cui all'allegato B del DPR 642/1972.

Art. 16 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione, compresi quelli tributari.

Art. 17 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si applicano le norme del Codice Civile, del Codice degli Appalti e delle leggi in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Per SdS Valdinievole _____

Per RTI costituito tra Società Cooperativa Sociale Proges e Consorzio Opere di Misericordia, Procuratore Proges Dott. Francesco Altieri

Le parti dichiarano espressamente di approvare specificatamente, dopo attenta lettura, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e ss. del codice civile, le condizioni del presente Accordo Quadro indicate agli articoli 5, 6, 7, 8, 9,10,11.

Per SdS Valdinievole _____

Per RTI costituito tra Società Cooperativa Sociale Proges e Consorzio Opere di Misericordia, Procuratore Proges Dott. Francesco Altieri